

# CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI, ASSISI

## Premesso:

- a- che la Provincia di Perugia è proprietaria del palazzetto di Santa Maria degli Angeli, sito in Via Engels, Assisi;
- b- che il palazzetto indicato al precedente punto è prioritariamente destinato all’uso scolastico degli studenti in orario curricolare;
- c- la Provincia intende affidare il palazzetto suddetto, in ottemperanza all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 38/2021, a società sportiva del territorio mediante avviso pubblico finalizzato all’individualizzazione di soggetti idonei alla gestione del palazzetto per attività sportiva, che garantisca l’utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche;
- d – richiamata la Delibera della Presidente della Provincia n. 137 del 2015;
- e – vista la Legge Regionale nr. 5 del 12 Marzo 2007, la Legge Regionale nr. 5 del 7 Giugno 2017 che modifica ed integra la Legge Regionale nr. 19 del 23 Settembre 2009;
- f- richiamata la determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrarre nr. 2026/\_\_\_\_\_ con la quale si approva lo schema di seguito riportato;
- g – che in data \_\_\_\_\_ si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso finalizzato alla concessione del palazzetto in oggetto;
- h - che con DD 2026/\_\_\_\_\_ si è proceduto ad aggiudicare la concessione a \_\_\_\_\_ che ha offerto un canone di concessione pari a € \_\_\_\_\_ all’anno (canone di concessione € 4.200,00/annuo a base d’asta soggetto a rialzo);

tutto ciò premesso

## TRA

la **Provincia di Perugia** (P.I. 00443770540) nella persona dell’Ing Andrea Moretti, nato a Perugia il 17/01/1974, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali e, quindi, in valida rappresentanza dell’Ente stesso.

e

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ )  
nella persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante e quindi in valida rappresentanza di \_\_\_\_\_, di seguito **gestore**;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### **Premessa**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto della concessione**

La Provincia di Perugia, come sopra rappresentata, concede al contraente, la gestione del palazzetto dello sport di Santa Maria degli Angeli, Assisi identificata al NCEU del Comune di Perugia, Fg. 99 p.lla 2946.

Il gestore, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nelle ore non utilizzate dalle scuole, ha la facoltà di far utilizzare la struttura ad altre società sportive a condizione che, fermo restando che tale utilizzo sia coerente e conforme a tutto quanto previsto nel presente atto,

Resta fermo che la Provincia per tutto quanto previsto dal presente contratto si rapporterà direttamente ed unicamente col gestore.

### **Art. 3**

#### **Orario di utilizzo del palazzetto**

Il palazzetto, nei giorni feriali, e comunque dalle ore 8.00 alle 13,30 e in orario pomeridiano fino alle ore 17.00, per un massimo di cinque pomeriggi a settimana (da concordare con la Dirigenza Scolastica), è destinato agli studenti delle istituzioni scolastiche di competenza della Provincia di Perugia.

I relativi orari di utilizzo programmati, saranno comunicati con calendario trasmesso alla Provincia di Perugia all'inizio dell'anno scolastico.

L'utilizzo scolastico potrà estendersi ad assemblee e ad altre specifiche esigenze didattiche, che saranno comunicate preventivamente al contraente, comunque non oltre cinque giorni prima dell'utilizzo.

La Provincia si riserva, per particolari esigenze, l'utilizzo esclusivo del palazzetto in orario extrascolastico per un massimo di 4 giorni l'anno, con preavviso di 15 (quindici) giorni.

Il gestore provvederà entro Ottobre di ogni anno, alla trasmissione del **calendario annuale di utilizzo** extrascolastico alla Provincia ed alla Dirigenza Scolastica.

Il contraente gestirà l'impianto con continuità in tutto l'anno, compreso il periodo di chiusura della scuola.

La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di interrompere l'accesso al palazzetto nel caso in cui si verificano particolari ed urgenti necessità di interventi, debitamente comunicati.

La Provincia di Perugia si riserva il diritto di accedere al palazzetto in qualsiasi momento lo riterrà opportuno, al fine di verificarne le condizioni e di controllarne la regolarità di utilizzo.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di affidamento**

Il palazzetto viene affidato per attività didattico/sportive, purché compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali del medesimo.

Il contraente è obbligato alla voltura a suo carico Scia/certificato di prevenzione incendi per le attività presenti soggette a controllo di prevenzione incendi (att. 65 2C e 74 2B)

Il palazzetto viene concessa alle seguenti condizioni:

- il gestore dovrà assicurare la perfetta funzionalità e fruibilità del palazzetto nel rispetto e nella piena osservanza delle norme di legge e di regolamenti vigenti;
- il gestore si impegna a promuovere la pratica e lo sviluppo dello sport, favorendone l'utilizzo a tutte le associazioni sportive presenti nel territorio, che ne faranno richiesta, nei limiti della disponibilità dell'orario;
- il gestore garantisce ed attua, in relazione alla sua quota di utilizzo, a sua totale cura e spese, la conservazione del palazzetto comprensiva di tutte le attrezzature, accessori ed impianti tecnici evitando qualsiasi danneggiamento (salvo quello derivante da normale usura); a tale proposito sarà firmato contestualmente al presente atto apposito verbale di presa in consegna del palazzetto. Nel caso in cui, durante l'orario di affidamento, venisse rilevato danno o deterioramento sotto il profilo patrimoniale, il gestore dovrà comunicarlo tempestivamente all'Istituto Scolastico e all'Amministrazione Provinciale. Nel caso di atti vandalici, il gestore dovrà sporgere denuncia presso l'Autorità Giudiziaria ovvero alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri nelle sedi territorialmente competenti, informandone in tempo reale la Provincia;

- i danni arrecati nel corso dell'orario di affidamento e risalenti alla responsabilità di custodia del gestore, dovranno essere riparati dalla stessa nei tempi e con le modalità più opportune. In tal senso dovranno essere prontamente attuate tutte le azioni ed i comportamenti utili al ripristino, secondo le caratteristiche originarie, di quanto danneggiato al fine della continuità del servizio.

## **Art. 5**

### **Responsabilità a carico del gestore**

Il gestore si assume ogni onere e responsabilità derivanti dalla conduzione del palazzetto, compresa l'ordinaria manutenzione di ogni parte, impianto e attrezzatura del palazzetto, relativamente all'uso che ne viene fatto, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di impiantistica sportiva, edilizia e igienico-sanitaria, attuando gli interventi con continuità temporale, al fine di conservare la medesima nelle condizioni migliori, nonché di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività, la sicurezza, l'agibilità e il decoro complessivo del palazzetto.

Nel caso in cui interventi di qualsiasi tipologia richiedano la temporanea chiusura del palazzetto, il gestore non potrà pretendere alcun risarcimento a qualsiasi titolo da parte della Provincia.

E' data facoltà al gestore di acquistare arredi ed attrezzature utili allo svolgimento delle attività praticate. Tali acquisti dovranno essere realizzati a totale carico del gestore nel pieno rispetto delle vigenti normative. La custodia di tali arredi ed attrezzature è di esclusiva competenza del gestore.

La Provincia non risponderà di furti e danneggiamenti in merito. Eventuale utilizzo promiscuo di tali attrezzature con la Scuola dovrà essere concordato con la stessa.

Al gestore è fatto divieto di eseguire e comunque procedere di propria iniziativa a modifiche dello status quo del complesso sportivo.

## **Art 6**

### **Obblighi a carico del gestore**

La gestione del palazzetto comporterà per il gestore l'assunzione diretta dei seguenti obblighi, nelle ore di utilizzo extrascolastico di cui al precedente art. 3:

- apertura, chiusura e conduzione del palazzetto mediante l'impiego di proprio personale;

- pulizia generale del palazzetto e di tutte le attrezzature;
- custodia del palazzetto, delle strutture e delle attrezzature ivi collocate;
- controllo di tutte le attività esercitate nel palazzetto assicurando la costante presenza di propri incaricati, nonché l'impiego delle più idonee ed adeguate attrezzature, in particolare quelle atte a prevenire danni in generale, in particolare alla pavimentazione;
- rinnovo o acquisto ex novo di articoli e attrezzature sportive ed altri beni mobili necessari alla funzionalità del complesso immobiliare;
- corresponsione di un canone annuale, di seguito specificato;
- acquisizione dei provvedimenti e/o titoli abilitativi comunque denominati necessari allo svolgimento di tutte le attività esercitate.
- pagamento di tutte le imposte connesse all'uso del palazzetto;
- - RCT minimo 500.000

#### **Art. 7**

##### **Canone annuo di concessione**

Il gestore dovrà corrispondere alla Provincia di Perugia un canone annuale di concessione pari a €            - (canone di concessione € 4.200,00/annuo a base d'asta soggetto a rialzo).

Il canone dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate. La prima rata dovrà essere corrisposta entro 10 giorni dalla stipula del presente atto.

Il mancato pagamento nei termini indicati comporta l'immediata risoluzione in danno del presente atto, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

#### **Art. 8**

##### **Utenze**

Il concessionario dovrà provvedere alla voltura dal precedente concessionario immediatamente a seguito della presa in consegna dell'impianto.

Il contraente è gestore di tutte le utenze e dovrà garantire l'utilizzo negli orari di uso scolastico, provvedendo all'accensione del riscaldamento nelle ore richieste ed assicurando il comfort termico.

La Provincia rimborserà al gestore i consumi relativi all'utilizzo scolastico, sulla base della ripartizione tra le effettive ore di utilizzo scolastico ed extrascolastico.

La Provincia potrà richiedere apposita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'. (Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) attestante le ore di utilizzo effettivo extrascolastico

## **Art 9**

### **Personale impiegato**

Il gestore deve garantire a propria cura e spese l'impiego di tutto il personale necessario, e dovrà osservare tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro stabiliti dalla vigente normativa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Il gestore si obbliga a osservare e far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotare il personale di tutto quanto necessario (dispositivi di protezione individuale, ecc.) per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 81/2008 etc).

Il gestore è responsabile dell'applicazione di tutte le normative in materia di personale e del possesso di idoneità dello stesso, nonché risponderà di ogni scorrettezza nel comportamento o manomissione dei beni, imputabile agli incaricati dei servizi.

## **Art. 10**

### **Richiami per inadempienze**

Il mancato rispetto degli obblighi comporterà una prima lettera di richiamo ed in caso di inottemperanza o di altre contestazioni, la risoluzione immediata in danno del presente contratto, fatta eccezione per gli obblighi di cui all'art.7.

Il gestore dovrà comunicare all'ente proprietario e alla Dirigenza Scolastica i nominativi degli addetti propri o del soggetto affidatario della custodia del palazzetto ed ogni variazione che si dovesse verificare nella composizione degli addetti medesimi; gli addetti dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, che, durante il servizio, dovrà essere tenuto visibile.

## **Art.11**

### **Tenuta registro giornaliero**

Il gestore dovrà tenere un registro giornaliero, dove dovranno essere annotati l'ora di inizio ed il termine dell'utilizzo della struttura, nonché rilevati gli eventuali danni che si dovessero

riscontrare, dei quali, peraltro, come evidenziato all'art. n. 4, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ente proprietario. E' opportuno che tale registro venga compilato in sintonia con la scuola interessata.

## **Art. 12**

### **Consegna del palazzetto**

Il palazzetto è affidato al gestore da parte del Servizio Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla medesima. La consegna del palazzetto avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra il gestore ed il Servizio Gestione e Manutenzione Edilizia e Beni Patrimoniali e dal quale dovrà risultare lo stato di conservazione dei beni. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale e il gestore si impegna fin da ora a restituire fabbricati, servizi ed arredi nello stesso stato in cui sono stati consegnati, salvo la normale usura conseguente all'esercizio delle attività svolte.

Nell'eventualità di danni imputabili o meno al gestore e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere al ripristino delle ordinarie condizioni nel termine assegnato dalla Provincia, a propria cura e spese. In nessun caso le chiavi dovranno essere consegnate a persone o soggetti diversi da quelli a cui il gestore affiderà la gestione del palazzetto, a qualsiasi titolo o per alcun motivo.

## **Art. 13**

### **Usi consentiti**

Non dovranno comunque essere consentiti usi e destinazioni degli impianti che non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei medesimi ai sensi delle normative vigenti in materia: CEI - ENPI- VV.F. Il gestore resta comunque responsabile a tutti gli effetti titolare dell'attività ai fini del rispetto delle normative in materia di sicurezza.

## **Art. 14**

### **Esonero di Responsabilità della Provincia**

Con la firma del presente atto la Provincia viene esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone/cose/animali derivanti dallo svolgimento dell'attività e dall'inosservanza delle norme vigenti.

## **Art.15**

### **Durata della concessione**

La presente concessione ha durata cinque anni a decorrere dal sottoscrizione del presente atto, rinnovabile per ulteriori tre anni, mediante richiesta scritta da parte del gestore.

La Provincia si riserva comunque la facoltà di non rinnovare il contratto al termine dei cinque anni.

## **Art. 16**

### **Obblighi delle Parti ai sensi del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i. e del Codice di comportamento della Provincia di Perugia**

Le Parti si impegnano espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" come modificato e integrato dal D.P.R. n. 81 del 13.06.2023, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato Codice di Comportamento nonché dal "Codice di comportamento della Provincia di Perugia" approvato con deliberazione del Presidente n. 298 del 18.12.2023, esecutiva.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto in caso di violazione dalle Parti contraenti degli obblighi derivanti dalla citata normativa.

## **Art. 17**

### **Clausola anti-pantouflage**

Il gestore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione Contraente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'Affidatario stesso per conto della Contraente medesima. I contratti eventualmente conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **Art. 18**

### **Risoluzione del contratto**

E facoltà dell'Amministrazione Contraente risolvere il contratto quando il gestore contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni

legittimamente impartite dalla Provincia di Perugia, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

La risoluzione del contratto di appalto avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di risoluzione dei contratti.

## **Art. 19**

### **Recesso**

L'Amministrazione Contraente, dando un preavviso di 30 giorni, ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo: resta ferma la restituzione dell'eventuale parte di canone annuo di concessione corrisposta in anticipo dal gestore per il periodo in cui il medesimo gestore non può utilizzare l'impianto a seguito del recesso.

## **Art. 20**

### **Controversie**

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto che non trovano diversa composizione, verrà adito in via esclusiva il Foro di Perugia.

## **Art. 21**

### **Trattamento dei dati personali**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 – General Data Protection Regulation (GDPR) e con le modalità dallo stesso previste. Inoltre, ai sensi del citato Regolamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'appalto disciplinato dal presente contratto.

## **Art. 22**

### **Spese di registrazione**

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione sono a carico del gestore.

Letto confermato e sottoscritto.

Perugia, \_\_\_\_\_

Per la Provincia di Perugia

Ing. Andrea Moretti

Per \_\_\_\_\_